

**Ordinanza sulle epizoozie
(OFE)**

Modifica del...

PROGETTO del 20.11.06

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 3 lett. g^{bis}

Sono considerate epizoozie da eradicare le seguenti malattie:

g^{bis}. la diarrea virale bovina;

Art. 5 lett. x

Abrogata

Art. 14a Annuncio dei dati relativi all'inseminazione e alla monta di bovini

¹ Il detentore di animali annuncia entro tre giorni lavorativi l'inseminazione o la monta di bovini alla banca dati sul traffico di animali oppure a un'organizzazione d'inseminazione o di allevamento.

² Se l'annuncio viene effettuato a un'organizzazione d'inseminazione o di allevamento, quest'ultima provvede a trasmettere i dati alla banca dati sul traffico di animali entro tre giorni lavorativi.

Art. 51 cpv. 1 lett. d ed e, cpv. 3 lett. b e c

¹ L'Ufficio federale ha i seguenti compiti:

d. *Abrogata*

e. emana prescrizioni tecniche sui requisiti di polizia epizootica concernenti le aziende detentrici di animali nelle quali sono custoditi animali per la raccolta del seme (stazioni di inseminazione) e gli animali detenuti per la raccolta del seme, nonché sul controllo della raccolta, della conservazione e del trasferimento del seme.

³ Il veterinario cantonale ha i seguenti compiti:

b. *Abrogata*

c. rilascia l'autorizzazione di esercizio se la stazione di inseminazione soddisfa i requisiti di cui all'articolo 54.

¹ RS 916.401

Art. 54 cpv. 2 lett. b

Abrogata

Titolo prima dell'art. 111a

Sezione 4a: Febbre catarrale ovina (*Blue tongue*)

Art. 111a In generale

¹ Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti tenuti in cattività.

² È diagnosticata la febbre catarrale ovina quando:

- a. l'analisi sierologica ha dato un risultato positivo; oppure
- b. viene messo in evidenza il virus della *Blue tongue*.

³ Il periodo di incubazione è di 21 giorni.

Art. 111b Sorveglianza

Dopo aver consultato i Cantoni, l'Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza degli effettivi di bovini, ovini e caprini.

Art. 111c Caso di sospetto

¹ In deroga all'articolo 84 capoverso 2 lettera a, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo sospetto.

² Egli ordina inoltre:

- a. la stabulazione di tutti i ruminanti dell'effettivo;
- b. provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.

Art. 111d Caso di epizootia

¹ In deroga all'articolo 85 capoversi 1 e 2 lettera b, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'effettivo infetto.

² Egli ordina inoltre:

- a. l'eliminazione degli animali infetti;
- b. la stabulazione di tutti i ruminanti dell'effettivo; e
- c. provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.

³ Dopo aver consultato l'Ufficio federale, in alcuni territori è possibile rinunciare all'eliminazione degli animali infetti.

Art. 111e Zona di protezione e di sorveglianza

¹ La zona di protezione comprende di regola un territorio del raggio di 20 km intorno all'infettivo infetto, la zona di sorveglianza un territorio del raggio di 100 km.

² I territori in cui è dimostrata l'assenza di insetti vettori della *Blue tongue* (territori privi di vettori) non devono essere inclusi nella zona di protezione o di sorveglianza.

Art. 111f Provvedimenti nella zona di protezione e di sorveglianza

¹ In deroga all'articolo 89 capoverso 1 lettera c e dopo aver consultato l'Ufficio federale, il veterinario cantonale dispone i seguenti provvedimenti nella zona di protezione e di sorveglianza:

- a. esame, commisurato al rischio, di un campione degli effettivi in cui si trovano ruminanti; e
- b. sorveglianza degli insetti vettori della *Blue tongue*.

² All'interno della zona di protezione e di sorveglianza è necessario:

- a. stabulare i ruminanti nelle ore in cui gli insetti vettori della malattia sono attivi;
- b. attuare provvedimenti di lotta contro gli insetti vettori presenti sugli animali, nelle stalle e nelle immediate vicinanze.

³ Il seme, gli ovuli e gli embrioni non possono essere trasportati fuori dalla zona di protezione o di sorveglianza, tranne nei casi in cui sia dimostrato che al momento del prelievo gli animali non erano infetti.

⁴ Gli articoli 91 e 92 non trovano applicazione.

⁵ L'Ufficio federale emana prescrizioni tecniche sul controllo del movimento di animali.

Art. 111g Revoca dei provvedimenti di sequestro

¹ In un effettivo viene revocato il sequestro se, dopo l'eliminazione degli animali infetti, l'analisi successiva di tutti i ruminanti al termine del periodo di incubazione è risultata negativa.

² Se in un effettivo si rinuncia all'eliminazione degli animali infetti, il sequestro può essere revocato dopo 60 giorni.

³ I provvedimenti presi nella zona di protezione vengono revocati a partire da 28 giorni dopo l'ultima eliminazione dei ruminanti infetti. Dopo l'abrogazione della zona di protezione si applicano i provvedimenti in vigore per la zona di sorveglianza.

⁴ La zona di sorveglianza è mantenuta in vigore almeno sino al 1° dicembre dell'anno in corso.

Art. 126 lett. f

Abrogata

Art. 129 cpv. 3 lett. a

³ L'analisi comprende:

- a. per i bovini: *Brucella abortus*, *Coxiella burnetii*, IBR-IPV (analisi sierologica) e la diarrea virale bovina (analisi virologica o immunoistochimica);

Titolo prima dell'art. 174a

Sezione 8a: Diarrea virale bovina (BVD)

Art. 174a Campo d'applicazione e diagnosi

¹ Le disposizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro il virus BVD nei bovini (*Bovinae*). Gli articoli 174c-174e si applicano alle aziende detentrici di bovini che hanno attuato interamente il programma di eradicazione di cui all'articolo 174b.

² È diagnosticata la BVD quando viene messo in evidenza il virus BVD mediante una procedura autorizzata dall'Ufficio federale.

³ L'Ufficio federale emana direttive tecniche sui requisiti dei laboratori, sul prelievo di campioni e sui metodi di analisi.

Art. 174b Programma di eradicazione

¹ Tutte le aziende detentrici di bovini devono attuare un programma per eradicare la BVD. Il programma di eradicazione comprende una prima e una seconda fase.

² La prima fase va dal 1° ottobre 2007 fino, al massimo, al 31 dicembre 2007. In questo lasso di tempo il veterinario cantonale ordina i seguenti provvedimenti:

- a. l'analisi virologica di tutti gli animali della specie bovina per la rilevazione del virus BVD, esaminando contemporaneamente tutti gli animali di un'azienda.
- b. il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrici di animali dal prelievo di campioni fino all'elaborazione dei risultati delle analisi e all'eventuale eliminazione degli animali infetti;
- c. la macellazione di tutti gli animali infetti.

³ Sono esclusi dai provvedimenti della prima fase le aziende detentrici di animali dalle quali i bovini sono trasferiti soltanto per consegna diretta al macello e nelle quali non sono nati vitelli.

⁴ Nelle aziende detentrici di animali che hanno avviato il programma di eradicazione non possono essere introdotti bovini provenienti da aziende che non hanno ancora cominciato il programma.

⁵ Per tutte le vacche di un'azienda che risultano gravide al termine della prima fase il divieto di trasferimento permane fino alla conclusione delle analisi di cui ai capoversi 6 e 7. Questi animali possono essere isolati dagli altri bovini dell'azienda prima della data prevista del parto.

⁶ La seconda fase segue immediatamente la prima. Nella seconda fase il veterinario cantonale ordina che:

- a. i vitelli nati da vacche soggette al divieto di trasferimento secondo i capoversi 5 e 8 siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro i 20 giorni successivi alla nascita e restino soggetti al divieto di trasferimento finché le analisi non risultino negative;
- b. i feti abortiti di vacche soggette al divieto di trasferimento secondo i capoversi 5 e 8 siano sottoposti ad analisi virologica e immunostochimica per la rilevazione della BVD entro un giorno;
- c. tutti gli animali infetti siano macellati.

⁷ Se l'analisi virologica di cui al capoverso 6 lettera a viene effettuata mediante biopsie cutanee, il prelievo di campioni può avvenire contemporaneamente alla identificazione dei vitelli da parte del detentore di animali.

⁸ Se nella seconda fase si riscontra un vitello infetto o un feto abortito infetto, il veterinario cantonale ordina il divieto di trasferimento per tutte le vacche gravide dell'azienda detentrici di animali. Egli può concedere deroghe al divieto di trasferimento se la madre e il vitello infetto sono stati isolati dagli altri bovini dell'azienda prima della nascita del vitello fino alla macellazione dello stesso.

⁹ L'Ufficio federale emana direttive tecniche sullo svolgimento del programma di eradicazione.

¹⁰ Nell'ambito del programma di eradicazione non vengono versate indennità per perdite di animali secondo l'articolo 32 della legge.

Art. 174c Riconoscimento ufficiale e sorveglianza

¹ Tutte le aziende detentrici di bovini sono riconosciute indenni da BVD. In caso di sospetto o di epizoozia, all'effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.

² Per sorvegliare la BVD, il veterinario cantonale ordina che:

- a. nelle aziende detentrici di animali in cui è stato riscontrato un animale infetto con le analisi di cui all'articolo 174b capoverso 6 o nell'ambito della sorveglianza di cui alla lettera b siano esaminati per due anni tutti i vitelli neonati e i feti abortiti;
- b. nelle aziende detentrici di animali in cui non è stato riscontrato alcun animale infetto con le analisi di cui all'articolo 174b capoverso 6 siano esaminati per due anni i vitelli neonati e i feti abortiti di vacche primipare.

Art. 174d Caso di sospetto

¹ In caso di sospetto il veterinario cantonale ordina per l'azienda detentrica di bovini in questione:

- a. il sequestro semplice di 1° grado fino all'invalidazione del sospetto;
- b. l'esame di tutti gli animali ricettivi al virus BVD.

² Il sospetto è considerato confutato se l'analisi virologica di tutti gli animali è risultata negativa.

Art. 174e Caso di epizootia

¹ In caso di diagnosi di BVD il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell'azienda detentrica di bovini. Egli ordina inoltre:

- a. la macellazione dell'animale infetto;
- b. le analisi necessarie per la rilevazione di altri vettori virali nell'azienda detentrica di animali;
- c. l'individuazione e l'analisi virologica della madre e, in caso di femmina infetta, di tutti i discendenti diretti;
- d. l'individuazione delle vacche gravide di altri effettivi sospette di contaminazione in seguito a contatti con l'animale infetto e l'analisi virologica dei loro vitelli dopo la nascita.

² Egli revoca il sequestro dopo che tutti gli animali infetti dell'azienda sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate.

Art. 174f Vaccinazioni

Le vaccinazioni contro la BVD sono vietate.

II

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

1. Ordinanza BDTA del 23 novembre 2005²*Art. 3 cpv. 1 lett. h e cpv. 3*

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

- h. per i bovini, lo stato sanitario dell'animale e dell'azienda detentrica di animali riguardo alla BVD.

³ I dati di cui al capoverso 1 lettere g e h vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso 1 lettera h vanno notificati entro una settimana.

² RS 916.404

Art. 4 cpv. 1 lett. g^{bis} e cpv. 2

¹ Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

g^{bis}. all'inseminazione o alla monta di un animale:

1. numero dell'azienda detentrici dell'animale,
2. numero d'identificazione dell'animale,
3. data della monta o dell'inseminazione,
4. data della notifica;

² I dati di cui al capoverso 1 vanno notificati dai detentori di animali al gestore. Il detentore di animali può anche delegare la notifica dei dati di cui al capoverso 1 lettera g^{bis} a un'organizzazione d'inseminazione o di allevamento.

Art. 5 Limitazione dell'obbligo di notifica

Per gli animali della specie suina, caprina e ovina non è necessario notificare i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a-g^{bis}.

Art. 6 cpv. 1

¹ La tracciabilità e lo stato sanitario di un singolo animale riguardo alla BVD, come pure lo stato sanitario dell'azienda detentrici di animali riguardo alla BVD possono essere consultati da chiunque.

Art. 8 cpv. 3 e 4

³ Le organizzazioni di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria non possono utilizzare i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g^{bis}.

⁴ Le organizzazioni di allevamento, di produttori e di produzione con label nonché i servizi d'igiene veterinaria possono utilizzare gli altri dati di cui agli articoli 3 e 4 concernenti i loro affiliati, purché questi ultimi non ne abbiano vietato l'utilizzo per iscritto.

Art. 9 cpv. 1

¹ I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati nonché la rispettiva tracciabilità e lo stato sanitario riguardo alla BVD.

Art. 20a Disposizione transitoria per i dati relativi all'inseminazione e alla
monta

Il detentore di animali notifica entro il (14 giorni dopo l'entrata in vigore) 2007 i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g^{bis} relativi alle inseminazioni e alle monte effettuate nella sua azienda dal 1° gennaio al (data dell'entrata in vigore) 2007. Egli può anche delegare la notifica dei dati a un'organizzazione d'inseminazione o di allevamento.

2. Ordinanza del 23 novembre 2005³ concernente la macellazione e il controllo delle carni

Titolo prima dell'art. 6

Sezione 2: Autorizzazione d'esercizio per i macelli

Art. 6 e art. 7

Abrogati

Art. 8 cpv. 7 lett. a

Abrogati

Art. 62 cpv. 3 lett. d

³ Su richiesta, il veterinario dirigente mette a disposizione dell'Ufficio federale:

- d. le autorizzazioni di cui all'articolo 7;

3. Ordinanza del 23 giugno 2004⁴ concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Art. 23 cpv. 1 e 2

¹ *Abrogato*

² Per l'esercizio di un impianto per l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale è necessaria un'autorizzazione del Cantone.

Art. 25, 26 e 27

Abrogati

Art. 28 cpv. 1

¹ L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione d'esercizio se l'impianto soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza e dal diritto federale, in particolare dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente. Nell'autorizzazione d'esercizio essa stabilisce la funzione dell'impianto, la categoria di sottoprodotti di origine animale e la capacità di esercizio massime ammesse, come pure le condizioni e gli oneri.

⁵ Essa può essere revocata qualora:

³ RS 817.190

⁴ RS 916.441.22

a. *Abrogata*

Art. 34 cpv. 1

¹ I Cantoni sorvegliano l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. Essi controllano gli impianti almeno una volta all'anno.

Art. 39 cpv. 2

² È necessario provare mediante una garanzia scritta di presa a carico che, in caso di restrizioni all'importazione, i sottoprodotti di origine animale potrebbero essere eliminati in Svizzera. Una garanzia di presa a carico può essere rilasciata solo e fintanto che l'impianto dispone di riserve di capacità. Queste ultime corrispondono alla differenza tra la capacità di eliminazione stabilita nell'autorizzazione d'esercizio e la quantità annuale effettivamente eliminata.

4. Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005⁵ concernente l'igiene nella macellazione

Art. 2

Abrogato

Allegato 2

Abrogato

III

La presente modifica entra in vigore il ...

⁵ RS 817.190.1